

Finanziaria 2008

CONTRIBUENTI MINIMI

NUOVO REGIME FISCALE dal 2008

CONTRIBUENTI MINIMI – NUOVO REGIME FISCALE dall' 1.1.2008 – AMBITO SOGGETTIVO e REQUISITI: possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi introdotto dall'art. 1, co. 96-117, L. 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008) soltanto le **persone fisiche** che esercitano **attività di impresa, arti o professioni** che:

- nell'**anno solare precedente**:
 - abbiano conseguito **ricavi** o abbiano percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, **non superiori a € 30.000**;
 - **non** abbiano effettuato **cessioni all'esportazione** e assimilate (compresi Vaticano e San Marino);
 - **non** abbiano **sostenuto spese** per **lavoratori dipendenti** o **collaboratori** di cui all' art.50 co. 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. 22.12.1986, n.917 [CFF 2 5150], anche assunti a **progetto**, e non abbiano **erogato** somme sotto forma di **utili da partecipazione** agli associati di cui all' art.53, co.2, lett. c) D.P.R. 917/1986 [CFF 2 5153];
- nel **triennio precedente** non abbiano acquistato beni strumentali (anche da privati), anche in leasing, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.

INIZIO ATTIVITA' e SCELTA del NUOVO REGIME: solo per **coloro che iniziano l'attività**, la scelta del nuovo regime dei contribuenti minimi andrà esercitata nel **Modello di inizio attività (Mod.AA9**, previsto per gli imprenditori individuali e per i professionisti), comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa (barrando la casella B,“contribuenti minori”).

Viceversa, **i soggetti già in attività, avendone i requisiti, accedono automaticamente come contribuenti minimi senza preventiva presentazione del Mod. AA9.**

Gli **ex minimi in franchigia** possono continuare ad operare con il numero di partita Iva speciale.

Coloro che hanno optato per il **regime ordinario**, possono applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.

Infine,chi aveva optato per il **regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali** (art. 13, L. 23.12.2000, n. 388 [CFF 2 8407] può rimanervi fino al termine di scadenza, oppure può applicare il regime dei contribuenti minimi anche se non è ancora terminato il triennio.

SOGGETTI ESCLUSI dal NUOVO REGIME FISCALE

Non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi:

- le **persone fisiche** che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini dell'Iva (è il caso, ad es., dei produttori agricoli, degli esercenti attività di agriturismo, agenzia di viaggio e turismo, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati);
- i **soggetti non residenti**;
- i soggetti che in via **esclusiva o prevalente cedono**:
 - **fabbricati** o **porzioni** di fabbricato e di **terreni edificabili** di cui all'art. 10, co. 1, n.8), D.P.R.633/1972 [CFF 1 210];
 - **mezzi di trasporto nuovi** di cui all'art. 53, co. 1, D.L. 30.08.1993, n.331, conv. con modif.con L. 29.10.1993, n.427 [CFF 1 1274];
- gli **imprenditori individuali** ed i **professionisti** che possiedono **quote di partecipazione** in

società di persone o in **associazioni** di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF 2 5105] o in **S.r.l.**, che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116, D.P.R. 917/1986 [CFF 25216].

IMPOSSIBILITA' di RIVALSA per l'IVA sugli ACQUISTI: è necessario porre attenzione anche sulla circostanza che i nuovi contribuenti minimi non potranno addebitare ai propri clienti l'Iva a titolo di rivalsa e, sulle operazioni ricevute dai propri fornitori, non potranno detrarre l'Iva pagata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA – DETERMINAZIONE della BASE IMPONIBILE: il reddito di impresa (determinato eccezionalmente con il principio di cassa) o di lavoro autonomo deriva dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione.

ESCLUSIONE da IRAP: uno dei possibili vantaggi del nuovo regime è anche quello che i contribuenti minimi non sono considerati soggetti passivi dell'Irap.

APPLICAZIONE dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA: sul reddito, determinato come illustrato sopra, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 20%.

RITENUTA d'ACCONTO IRPEF per PROFESSIONISTI: il D.M. 2.1.2008 (G.U. n.9 dell'11.1.2008), attuativo del nuovo regime, interviene anche sulla disciplina delle ritenute alla fonte da operare sui minimi (ad. es. professionisti ed intermediari del commercio): esso specifica infatti che le ritenute operate possono essere recuperate dall'imposta sostitutiva dovuta e che l'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione.

ESONERO da ADEMPIMENTI e OBBLIGHI che RIMANGONO: ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.**

Tuttavia, ai fini reddituali, deve essere presentata annualmente la **dichiarazione dei redditi.**

Viceversa, ai fini dell'Iva, i contribuenti minimi sono esonerati dal **versamento dell'Iva** e da tutti gli altri obblighi previsti.

Restano, invece, anche per i contribuenti minimi gli **obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi** (sulle fatture emesse, senza Iva, si deve annotare che si tratta di “operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”) e di presentazione del modello **Intrastat.**

I contribuenti minimi vengono, inoltre, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale relativa agli **elenchi clienti e fornitori** (art.8-bis, co. 4- bis, D.P.R. 22.7,1998, n.322 [CFF 11668 a]). Infine, per la fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario si deve riportare che l'operazione, soggetta al regime dei minimi, “ non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2- bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.

STUDI DI SETTORE: i contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore.

ELENCHI CLIENTI – FORNITORI: i contribuenti minimi sono esonerati dall'invio degli elenchi clienti – fornitori.